REGOLAMENTO (CEE) N. 3555/81 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1981

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 02.06 B I a) 7 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune è opportuno prendere provvedimenti concernenti la classificazione tariffaria di un prodotto consistente in un prosciutto di maiale disossato, privato del grasso e della cotenna, trattato mediante iniezione di soluzione acquosa di cloruro di sodio contenente piccole quantità di altri sali e di zucchero ed in seguito trattato sotto vuoto ;

considerando che la voce 02.06 della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3300/81 [3], comprende fra l'altro i prosciutti salati disossati ;

considerando che il prodotto di cui trattasi, che ha subito un trattamento largamente impiegato per la preparazione dei prosciutti salati, presenta le caratteristiche di merce della voce 02.06 ; che all'interno di detta voce è opportuno scegliere la sottovoce 02.06 B I a) 7 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prosciutti di maiale disossati, privati del grasso e della cotenna, trattati mediante iniezione di soluzione acquosa di cloruro di sodio contenente piccole quantità di altri sali e di zuccheri ed in seguito trattati sotto vuoto, rientrano nella sottovoce della tariffa doganale comune :

02.06 Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili) salate o in salamoia, secche o affumicate :

B. della specie domestica :

I. Carni :

a) salate o in salamoia :

7. altre

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[3] GU n. L 335 del 23. 11. 1981, pag. 1.